

Codice DB1409

D.D. 25 novembre 2010, n. 3185

**Concessione Breve N. 09-10 - utilizzo temporaneo area demaniale Rio Bellone in Comune di Biella per l'installazione di un ponteggio per la tinteggiatura della facciata di un fabbricato di civile abitazione.**

Vista la richiesta presentata in data 15/11/2010 al Prot. N. 83165 dal Dott. ROSAZZA GIANIN Paolo domiciliato a Biella in Via Pietro Micca N. 10, in qualità di procuratore della Sig.ra ACQUADRO Raffaella (omissis) proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Biella Via Golzio n. 8, censito al N.C.T. con il Fg. 50 particella 121, per l'utilizzo temporaneo di una porzione di circa 10 mq. in proiezione del Rio Bellone in Comune di Biella al fine di poter installare un ponteggio a sbalzo sul corso d'acqua per la durata massima di 15 gg. al fine di consentire i lavori di tinteggiatura del fabbricato di Via Golzio sopra menzionato;

Vista la Tabella canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche - Tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 dell' 08/01/2007 e L.R. 09/2007 valevole per il triennio 2010-2012 che prevede nessun canone per occupazioni temporanee fino a 15 giorni e solo il pagamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria e sopralluogo;

Considerato pertanto l'intervento richiesto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del corso d'acqua in questione ed alle condizioni riportate nel seguito;

Tutto cio' premesso e considerato;

**IL DIRIGENTE**

- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.lgs. n.112/1998;
- visto l'art.59 della L.R. 44/2000;
- visto il regolamento regionale n. 14/r del 06.12.2004

*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, il Dott. Rosazza Gianin Paolo sopra generalizzata, in qualità di procuratore della Signora Acquadro Raffaella ad installare un ponteggio metallico a sbalzo sul Rio Bellone in Comune di Biella per i lavori di tinteggiatura della facciata del fabbricato di civile abitazione sito in Biella Via Golzio n. 8 e censito con il Fg. 50 Mapp.le 121 , subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il ponteggio dovrà essere installato per la durata massima di giorni 15 a decorrere dalla data di comunicazione di inizio lavori da inviare a questo ufficio per raccomandata A.R. oppure via fax al n. 015/8551520 a cura del soggetto autorizzato. Si precisa che il presente provvedimento ha validità per 60 gg. dalla data dell'emissione;
2. non vi dovranno essere elementi del ponteggio che appoggino nell'alveo del corso d'acqua di cui trattasi, in quanto lo stesso dovrà essere a sbalzo ed opportunamente ancorato alla facciata e al muro in cemento armato esistente ai piedi del fabbricato;

3. si dovrà porre particolare cautela affinché non vi sia caduta di materiale in alveo e nel caso dovesse accidentalmente accadere lo stesso dovrà essere immediatamente rimosso;
4. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa;
5. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del ponteggio (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), resta pertanto il soggetto autorizzato unico responsabile per eventuali danni cagionati al corso d'acqua;
6. il soggetto autorizzato come già menzionato dovrà altresì comunicare al Settore OO.PP di Biella, a mezzo lettera raccomandata o via fax prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del responsabile tecnico del cantiere, il quale ad avvenuta ultimazione dovrà attestare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni impartite e contenute nel presente provvedimento. Inoltre dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori per consentire eventuali accertamenti;
7. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione immediata dei lavori e la rimozione del ponteggio, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo